



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 12/04/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

Il giorno dodici Aprile duemilaventuno, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente, Dott. Giovanni Del Buono

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Massimo Salvemini collegato da remoto.

Presenziano gli Assessori comunali Massaro Giorgio e Calloni Valeria Licia (in sede), Ghedini Simona Anna Maria, Russo Emilio Rosario e Bertinelli Maurizio (da remoto).

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	PSede	MAGNI LUIGIA	PSede
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	PRemoto	RUSSO FRANCESCO	PRemoto
MISSANA NATALIA	PRemoto	MASCIA MARIASOLE	PSede
FUMAGALLI ENZO	PRemoto	NICOLUSSI DAVIDE	PSede
PERNICE GUGLIELMO	PRemoto	GAUDIO VITTORIA	PRemoto
MAURI ARIANNA	AG	FRIGERIO MATTIA	PRemoto
GIUSTO NADIA	PSede	CAGLIANI ALESSANDRO	PSede
DEL BUONO GIOVANNI	PSede	BIELLA CRISTINA	PRemoto
INNO FEDERICA	AG		

Componenti PRESENTI n. 15, ASSENTI GIUSTIFICATI n. 2.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Giusto Nadia, Magni Luigia, Nicolussi Davide.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA – MASSARO GIORGIO

Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti;”*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

Richiamato l'art. 73 comma 1 del Decreto Legge 16 marzo 2020 nr. 17 che conferma, per il periodo dell'emergenza epidemiologica, la possibilità, anche per gli enti che non abbiano regolamentato tale fattispecie, dello svolgimento delle Giunte e dei Consigli Comunali in modalità “a distanza”;

Richiamato l'art. 19 del D.L 183 del 31/12/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 21 del 26 febbraio 2021 che ha prorogato i termini di cui all'art. 73, comma 1 del D.L. 16 marzo 2020 n. 17, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, che in considerazione del permanere dell'emergenza e dell'evoluzione del quadro epidemiologico, proroga lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021.

Richiamato inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio n. 1 in data 16 aprile 2020 all'oggetto: *“Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio comunale in videoconferenza”* che è stato previamente reso noto a tutti i componenti del consesso;

Considerato che le votazioni sul punto all'ordine del giorno si svolgeranno in ogni caso mediante chiamata per appello nominale;

Dato atto che sussistono le condizioni previste dal citato decreto e ritenuto pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

L'Assessore illustra al consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già prevista dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota per gli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015; dall'anno 2021 i comuni possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

DATO ATTO che il Comune di Vimercate, con riferimento all'anno 2020, nel quantificare le varie aliquote IMU al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio si è avvalso della facoltà di differenziare le aliquote e con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 30/9/2020 ha ritenuto opportuno di approvare le aliquote del tributo IMU come segue:

- aliquota 0,50 per cento prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota 0,995 per cento prevista per gli immobili accatastati nella categoria C/1 ;
- aliquota 0,995 per cento per gli immobili affittati ad uso abitativo (e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) con contratto registrato;
- aliquota 0,90 per cento per le abitazioni affittate a canone agevolato, (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/98;
- l'aliquota 0,90 per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria) , a parenti in linea retta di primo grado a condizione che vi siano residenti;
- aliquota 1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo Stato);
- aliquota 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota base prevista nella misura del 1,06 per cento applicabile a tutte le tipologie di immobili diverse dai precedenti ;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre dello stesso anno, termine così modificato dall'art. 106 comma 3bis del D.L. 34/2020.

CONSIDERATO CHE:

- la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

CONSIDERATO TUTTAVIA che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato.

VISTI:

- l'art.52 D.Lgs. 446/97 e l'art.7 del D.Lgs. 267/00;
- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/9/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/9/2020, con la quale, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020.

RITENUTO di confermare per l'anno 2021 per l'IMU, al fine di assicurare il necessario equilibrio di bilancio e un adeguato livello di servizi, le medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2020.

ACQUISITI il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare III nella seduta del 26/3/2021;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano (in sede) e tramite appello nominale (da remoto):
 - Consiglieri presenti n. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 9;
 - Voti contrari n. 2 (Cagliani - NPV; Biella – FI);
 - Astenuti n. 4 (Mascia e Nicolussi – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF);

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le Aliquote e le detrazioni IMU, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 738 e ss. della Legge 160/2019, per l'anno 2021, confermando quelle in vigore per l'anno 2020 approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30/9/2020;
3. di determinare per l'anno 2021 l'aliquota ridotta IMU – Imposta Municipale Propria, fissandola nella misura del 0,50 per cento per le unità adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
4. di determinare per l'anno 2021 in euro 200,00= la detrazione per le unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) "dall'imposta ...si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616";
5. di determinare, per l'anno 2021, l'aliquota per gli immobili accatastati nella categoria C1 nella misura del 0,995 per cento;
6. di determinare, per l'anno 2021, l'aliquota per gli immobili affittati ad uso abitativo (e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) con contratto registrato nella misura del 0,995 per cento;
7. di determinare, per l'anno 2021, l'aliquota per le abitazioni affittate a canone agevolato, (e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) secondo le condizioni definite da

specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/98, nella misura del 0,90 per cento;

8. di determinare, per l'anno 2021 l'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), a parenti in linea retta di primo grado a condizione che vi siano residenti, nella misura del 0,90 per cento;
9. di determinare, per l'anno 2021 l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura del 1,06 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato) ai sensi dell'art. 1 comma 753 L. 160/2019;
10. di determinare, per l'anno 2021 l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura del 0,10 per cento;
11. di determinare, per l'anno 2021 l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura del 0,25 per cento;
12. di determinare per l'anno 2021 l'aliquota base IMU – Imposta Municipale propria fissandola nella misura del 1,06 per cento applicabile a tutte le tipologie di immobili diverse dai precedenti;
13. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2021;
14. di provvedere ad inviare per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente deliberazione, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e successive modificazioni;
15. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano (in sede) e tramite appello nominale (da remoto):
 - Consiglieri presenti n. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 9;
 - Voti contrari n. 2 (Cagliani - NPV; Biella – FI);
 - Astenuti n. 4 (Mascia e Nicolussi – Azione; Gaudio – PD; Frigerio – VF)a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

Pareri di regolarità tecnica e contabile

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Massimo Salvemini

Il Presidente
Giovanni Del Buono



CITTÀ DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 18/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.^{VO} n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in materia.

**IL RESPONSABILE
PIROVANO PAOLA**



CITTÀ DI VIMERCATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 18/03/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

si esprime il seguente parere: favorevole

la proposta in oggetto è conforme alle norme di regolarità contabile in materia.

**IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA**